



## **LOTTO 3 RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE E PATROCINIO LEGALE DEL PERSONALE DIRIGENTE**

La presente polizza è stipulata tra

**REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE  
Viale Regione Siciliana, 2194  
90135 PALERMO**

e

Società

### **Durata del contratto**

Dalle ore 24 del 31.12.2024

alle ore 24 del 31.12.2027

<b>SCHEDA DI POLIZZA</b>	
<b>NUMERO DI POLIZZA</b>	
<b>CONTRAENTE</b>	<b>REGIONE SICILIANA - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE</b>
<b>SEDE LEGALE</b>	<b>Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 PALERMO</b>
<b>CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.</b>	<b>02711070827</b>
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE</b>	EFFETTO: DALLE ORE 24 DEL 31.12.2024 SCADENZA: ALLE ORE 24 DEL 31.12.2027
<b>PREMIO IMPONIBILE ANNUO</b>	€ 145.749,45
<b>IMPOSTE</b>	€ 32.429,25
<b>PREMIO LORDO ANNUO</b>	€ 178.178,70
<b>BROKER – INTERMEDIARIO</b>	Aon S.p.A.

## Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata

### Art. 1 – Definizioni

Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d'atto del premio e dell'eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

<b>Annualità assicurativa</b>	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o cessazione annuale dell'assicurazione.
<b>Assicurato</b>	La persona fisica che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro con qualifica dirigenziale presso l'Amministrazione Regionale Siciliana, soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di Assicurazione.
<b>Broker</b>	Aon S.p.A. impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
<b>Comunicazioni</b>	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Cose</b>	Gli oggetti materiali e gli animali.
<b>Danno</b>	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica.
<b>Danno indiretto</b>	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
<b>Danno materiale</b>	Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti.
<b>Danno patrimoniale puro/Perdite patrimoniali</b>	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.

<b>Danno corporale</b>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Data di retroattività</b>	Ore 24 del 31/12/2000
<b>Dirigente Tecnico</b>	<p>Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza con qualifica dirigenziale e che svolge attività di natura tecnica nonché il Responsabile Unico del Progetto, il supporto al Responsabile Unico del Progetto e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Ente di appartenenza.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Progettista;</li> <li>• Verificatore;</li> <li>• Direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;</li> <li>• Collaudatore;</li> <li>• "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione";</li> <li>• "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori";</li> <li>• "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi";</li> <li>• "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione– Coordinatore per l'Esecuzione";</li> <li>• Responsabile del progetto;</li> <li>• altro Dirigente tecnico</li> </ul>
<b>Durata del contratto</b>	Il periodo che ha inizio e termine alle date stabilite in polizza
<b>Ente di appartenenza (anche solo Ente)</b>	L'Amministrazione Regionale Siciliana nonché qualunque altro Ente dalla stessa dipendente presso il quale l'Assicurato abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro con qualifica dirigenziale.
<b>Franchigia</b>	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che resta a carico dell'assicurato, anche se anticipata dalla Società.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Massimale per sinistro, per anno e per Assicurato</b>	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri che colpiscano il medesimo Assicurato durante la stessa annualità assicurativa o periodo assicurativo.
<b>Massimale per sinistro per corresponsabilità</b>	La massima esposizione della Società per un medesimo sinistro che colpisca più assicurati
<b>Massimale per anno e per tutti gli Assicurati</b>	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo per tutti gli

<b>(massimale aggregato)</b>	Assicurati.
<b>Periodo di Assicurazione</b>	Il periodo temporale compreso fra la data di effetto e la data di scadenza dell'Assicurazione.
<b>Periodo di retroattività</b>	Il periodo temporale compreso fra la data di retroattività e la data di effetto dell'Assicurazione.
<b>Periodo di ultrattività</b>	Il periodo temporale di cinque anni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di servizio o di lavoro dell'Assicurato.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Pubblica Amministrazione</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
<b>Rateo in "365"</b>	Se l'annualità assicurativa è inferiore all'anno, il calcolo del numero di giorni di durata dell'Assicurazione è diviso per 365. Il numero di giorni viene calcolato sulla base di un anno di 365 giorni.
<b>Responsabilità Civile</b>	La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
<b>Responsabilità Amministrativa</b>	La responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
<b>Responsabilità Amministrativa-Contabile</b>	La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
<b>Richiesta di risarcimento</b>	Per richiesta di risarcimento si intende, quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene portata per iscritto a conoscenza dell'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ qualsiasi citazione in giudizio o chiamata in causa o altra comunicazione scritta con la quale il terzo avanza nei confronti dell'Assicurato formale richiesta di essere risarcito di danni o perdite;</li> <li>✓ la formale notifica all'Assicurato dell'avvio di inchiesta o comunque la conoscenza per iscritto da parte dell'assicurato del compimento di atti istruttori da parte delle Autorità competenti anche nella fase delle indagini preliminari in relazione a danni per i quali è prestata</li> </ul>

	<p>l'Assicurazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la comunicazione all'Assicurato con ogni mezzo idoneo ai sensi dell'art. 8, primo comma del D. Lgs. 4 marzo 2010 n° 28 e successive modificazioni ed integrazioni della domanda di mediazione anche se non eseguita a cura dalla parte istante;</li> <li>✓ la formale notifica all'Assicurato del provvedimento di Accertamento Tecnico Preventivo non Ripetibile ai sensi dell'art. 360 del c.p.p., nonché di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis del Codice di Procedura Civile in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione;</li> <li>✓ la conoscenza per iscritto da parte dell'Assicurato di un provvedimento di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 253 e segg. 321 e segg. del c.p.p. nonché di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 354 e segg. Del c.p.p. in relazione a danni per i quali è prestata l'Assicurazione.</li> </ul>
<b>Risarcimento</b>	La somma dovuta dall'Assicurato al danneggiato in caso di sinistro.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto</b>	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'assicurato.
<b>Sinistro</b>	La comunicazione scritta alla Società di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Sinistro in serie</b>	Più richieste di risarcimento pervenute in forma scritta all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, le quali tutte saranno considerate come un'unica richiesta di risarcimento.
<b>Società</b>	L'impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici identificati nei documenti di polizza
<b>Sistema informatico</b>	Qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, ma non limitati a, smartphone, laptop, tablet, dispositivo indossabile), server, cloud o microcontroller compreso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e compreso qualsiasi input, output, dispositivo di archiviazione dati, apparecchiatura di rete o struttura di backup associati.
<b>Attacco Cyber</b>	Atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla loro minaccia o presunta minaccia, che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.
<b>Dati</b>	Informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altro tipo di informazioni che vengono registrati o trasmessi in una forma che consenta l'utilizzo, l'accesso, l'elaborazione, la trasmissione o l'archiviazione da un sistema informatico.

**Sezione 2 - Condizioni generali di assicurazione****Art. 1 – Durata dell'Assicurazione – Proroga**

L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24,00 del 31.12.2024 ed efficacia fino alle ore 24,00 del 31.12.2027; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lg. 36/2023 per un periodo massimo di sei mesi.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviato il recesso alla presente assicurazione. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

Ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l'Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso per una durata massima pari a quella dell'iniziale appalto, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, previa adozione di apposito atto e obbligo della Società di accettare tale richiesta. Il relativo premio sarà corrisposto nei termini di cui all'articolo PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE.

**Art. 2 Recesso anticipato annuale**

È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 6 mesi prima di ogni scadenza annuale.

Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di

ogni scadenza annuale.

In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all'articolo DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA.

### **Art. 3 – Determinazione del premio**

Il premio complessivo dell'assicurazione è determinato, in forza del CCRL, in € 258,23 per ogni Dirigente assicurato.

I Dirigenti risultano essere n. 690 (di cui n. 655 Dirigenti di Ruolo a tempo indeterminato e n. 35 Dirigenti esterni a tempo determinato).

Pertanto il premio annuo lordo è pari ad € 178.178,70.

### **Art. 3.1 – Pagamento del premio - Decorrenza dell'assicurazione**

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con una mora di 120 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 120 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 120° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 120 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice CRO (Codice di riferimento Operazione). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o pec o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

### **Art. 3.2 - Regolazione del premio**

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, ed è anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire



per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Il premio di ciascuna persona inclusa o esclusa dovrà essere calcolato in ragione della rispettiva durata applicando il rateo in 365esimi.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 120 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 4 – Dichiarazioni inesatte relative alle circostanze del rischio – Variazione del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

#### **Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro**

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

#### **Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

#### **Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

#### **Art. 8 - Oneri fiscali**

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art. 9 - Foro competente – Elezione di domicilio**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

#### **Art. 10 - Interpretazione del Contratto**

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente

#### **Art. 11 – Ispezioni e verifiche della Società**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

#### **Art. 12 - Legittimazione**

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dal Contraente nell'interesse e a favore degli Assicurati, in applicazione dell'art. 30 (*Responsabilità Civile e patrocinio legale*) del CCRL dell'Area della Dirigenza del 23/05/2001, recepito dal D.P.Reg. del 22/06/2001 n. 10, e adeguato all'art.3, comma 59 della legge n. 244/2007 (c.d. finanziaria del 2008) e alla successiva giurisprudenza della Corte dei Conti - giusti provvedimenti validamente assunti ed esecutivi ai sensi di legge. La Pubblica Amministrazione assume pertanto l'esclusiva veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, con il consenso degli Assicurati che si intende acquisito e prestato anche se qui non

formalmente riprodotto e rappresentato, ed adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, salvo quelli che per la loro natura non possono che essere adempiuti dall'Assicurato.

### **Art. 13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società, entro 60 giorni dal termine di ogni scadenza annuale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'assicuratore, della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra.

La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 20 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

### **Art. 14 - Coassicurazione e delega**

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

### **Art. 15 – Gestione del contratto – Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Esclusivamente per le comunicazioni di recesso, le parti (Contraente e Società) dovranno inviare direttamente detta comunicazione dall'una all'altra parte, mettendo per conoscenza il Broker incaricato. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime.

In ragione delle delega all'incasso dei premi conferita dalla Società il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker e alle persone di cui deve rispondere si considera effettuato direttamente alla Società ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D. Lgs. 209/2005.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

Il Broker è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, quanto previsto dagli artt. 120, 120-bis, 120-ter, 120-quater, 120-quinquies e 121, del D. Lgs. 209/2005 e dall'art. 65 del Regolamento IVASS n.40/2018.

La remunerazione del Broker è a carico della Società con una provvigione del 12% sui premi imponibili e non potrà quindi rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

#### **Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

#### **Art. 17 - Rinvio alle norme di legge**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana; laddove in esso siano richiamate norme, disposizioni regolamentari e simili, sono altresì automaticamente richiamate eventuali e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti, comprese successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 18 - Trattamento dei dati**

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 19 – Validità territoriale e giurisdizione**

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi dell'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente ai danni cagionati a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

#### **Art. 20 - Sanzioni e Restrizioni Internazionali**

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora

detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

#### **Art. 21 – Altre Assicurazioni**

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza o stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

#### **Art. 22 – Revisione del prezzo**

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.36/2023 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo RECESSO.

#### **Art. 23 - Recesso**

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 1 mese dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo REVISIONE DEL PREZZO presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 1 mese dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 6 mesi.

Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

### **Sezione 3 - Condizioni di assicurazione della Polizza di Responsabilità Civile Patrimoniale**

#### **Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione**

**a) Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi (esclusi la Pubblica**

### **Amministrazione e l'Ente di appartenenza)**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato e ai suoi eredi o aventi causa a titolo di risarcimento per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale di cui debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni svolte per conto dell'Ente di appartenenza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia ovvero a seguito di transazione autorizzata dalla Società.

La garanzia s'intende operante, salvo il caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La suddetta garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 500,00 per ciascun assicurato e per sinistro.

### **b) Responsabilità civile per danni patrimoniali puri o per perdite patrimoniali (esclusi la Pubblica Amministrazione e l'Ente di appartenenza)**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato e ai suoi eredi o aventi causa, per danni patrimoniali puri o per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni svolte per conto dell'Ente di appartenenza.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato anche in conseguenza di atti od omissioni commessi da soggetti dei quali o con i quali l'Assicurato debba rispondere.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia ovvero a seguito di transazione autorizzata dalla Società.

La garanzia s'intende operante, salvo il caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertati.

La suddetta garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 1.500,00 per ciascun assicurato e per sinistro.

### **c) Patrocinio legale**

La Società assume a proprio carico l'onere delle spese giudiziali, incluse quelle sostenute nelle fasi che precedono il giudizio, per la difesa dell'Assicurato in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile, fiscale, tributaria, connessi all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate e dei compiti d'ufficio svolti per conto del Contraente.

L'assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi dell'Assicurato sia conseguente ad atti, fatti od omissioni, dolosi o colposi, commessi da persone del cui operato l'Assicurato sia tenuto a rispondere.

La garanzia si intende operante a condizione che:

1. esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall'Assicurato;
2. non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall'Assicurato ed il Contraente;
3. sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'assicurato.

La suddetta garanzia viene prestata con una franchigia fissa di € 500,00 per ciascun assicurato e per sinistro.

## **Art. 2 – Estensioni di garanzia**

### **a) Danni da interruzione o sospensione di attività di Terzi**

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Limitatamente a tali danni, il



massimale per sinistro e per Assicurato costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico del medesimo Assicurato.

#### **b) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale**

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale.

Limitatamente a tali perdite, il massimale per sinistro e per Assicurato costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico del medesimo Assicurato.

#### **c) Attività di rappresentanza**

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere monocratico e/o collegiale e/o commissariale, svolti per nomina o in rappresentanza dell'Ente di appartenenza presso altri Enti della Pubblica Amministrazione. E' tuttavia esclusa dall'Assicurazione l'attività svolta a qualunque titolo dall'Assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali di Società di Capitali, sia pubbliche che private.

#### **d) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dai Decreti 626/1994 e 494/1996 nonché 81/2008**

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti di cui l'assicurato deve rispondere incaricati per le funzioni di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
- "Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni,
- "Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

#### **e) Copertura del personale distaccato e dei sostituti**

Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso altro Ente, l'Assicurazione conserva la propria validità e si intende automaticamente estesa alle nuove mansioni, fermo quanto previsto nel punto a) dell'art. 4 – "Rischi esclusi dall'Assicurazione".

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di un Assicurato, l'Assicurazione conserva la propria validità e si intende automaticamente estesa ai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Il relativo premio dovuto dal Contraente verrà conteggiato in sede di regolazione premio.

In caso di inattività dell'assicurato con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e/o anche parzialmente della retribuzione, l'Assicurazione conserva ad ogni effetto contrattuale la propria validità.

#### **f) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs. n. 196/2003 e modifiche e/o aggiornamenti successivi**

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 e modifiche e/o aggiornamenti successivi e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.. L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere.

**g) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013)**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende i danni patrimoniali puri e le perdite patrimoniali cagionati a terzi nell'utilizzo di soluzioni di firma elettronica.

La Società assicura i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali, ai dispositivi per la creazione della firma elettronica.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro e per Assicurato, con il massimo di € 1.000.000,00 per anno assicurativo per tutti gli Assicurati.

**h) Contratti sotto soglia**

Se taluno degli Assicurati è stato legittimato a procedere, ai sensi del D.Lgs 36/2023 s.m.i., all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'assicurazione s'intende estesa entro i limiti previsti dalla legge, per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa.

**i) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge**

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro e per Assicurato, con il massimo di € 250.000,00 per anno assicurativo per tutti gli Assicurati e con applicazione di una franchigia per sinistro di € 2.500,00.

**Art. 3 – Limiti di indennizzo**

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di:

**A. Massimali Responsabilità Civile:**

- Massimale per sinistro, per anno e per Assicurato: € 2.500.000,00
- Massimale per corresponsabilità di più Assicurati in un medesimo sinistro € 5.000.000,00
- Massimale per anno assicurativo per tutti gli Assicurati col limite complessivo di € 5.000.000,00

**B. Massimali per patrocinio legale:**



- Massimale per sinistro e per anno per Assicurato € 25.000,00
- Massimale per anno assicurativo per tutti gli Assicurati € 250.000,00

#### **Art. 4 – Rischi esclusi dall'Assicurazione**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo del Contraente e del suo rappresentante legale;
- b) materiali e diretti, così come definiti, e/o direttamente o indirettamente conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- c) conseguenti a detenzione e impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente sezione 4;
- f) connessi o conseguenti alla stipulazione, mancata stipulazione, modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- g) derivanti da attività svolta da amministratori o dipendenti dell'Ente Contraente, quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione, Aziende o Enti privati, salvo quanto disciplinato all'articolo 2 Estensioni di garanzia lettera c).

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- h) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- i) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti e indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- j) i danni materiali, così come definiti, direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
- k) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente;
- l) fatti e circostanze, suscettibili di cagionare durante il periodo di assicurazione una richiesta di risarcimento, che siano già stati resi noti per iscritto all'Assicurato prima della data di inizio della durata della polizza;
- m) atti od omissioni commessi dall'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- n) del rischio cyber: l'assicurazione esclude qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo, spesa, multa, sanzione, costo di mitigazione o qualsiasi altro importo direttamente causato, derivante o risultante da:
  - Un Attacco Cyber;
  - Indisponibilità parziale o totale o guasto di qualsiasi Sistema Informatico a condizione che il Sistema Informatico sia di proprietà o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato;
  - la ricezione o la trasmissione di malware, codici dannosi o simili da parte dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.
  - qualsiasi guasto o interruzione del servizio fornito:
  - all'Assicurato o qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato da un fornitore di servizi Internet, un fornitore di telecomunicazioni o un fornitore di servizi cloud, ad eccezione dell'hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;

- da qualsiasi fornitore di servizi, limitatamente al caso in cui tale mancanza di interruzione del servizio abbia

un impatto su un Sistema Informatico posseduto o controllato dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato.

- Qualunque copertura per i costi di ricostituzione o recupero di documenti persi, inaccessibili o danneggiati in possesso o controllo dell'Assicurato o di qualsiasi altra parte che agisca per conto dell'Assicurato in questo contratto, non si applicherà in caso di perdita, inaccessibilità o danneggiamento di Dati se conseguenza diretta o indiretta di un Attacco Cyber.

o) atti di guerra e terrorismo

L'assicurazione esclude perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o comunque connessi a quanto qui di seguito precisato, indipendentemente da altre cause o fatti che possano avervi contribuito, contestualmente o in altro momento:

- Guerra, invasione, atti di nemici esteri, ostilità e operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerra civile, ribellione, insurrezione, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato politico o militare),

- Qualsiasi atto terroristico.

Ai fini di questa clausola, per atto terroristico si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.

Si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti che precedono o comunque a ciò relative.

In base alla presente clausola di esclusione, per qualsiasi perdita, danno, costo o esborso non coperto dalla presente assicurazione, l'onere di fornire la prova della copertura incombe sull'assicurato.

L'eventuale nullità o inapplicabilità parziale della presente clausola non comporterà la nullità totale della clausola stessa, che rimarrà valida ed efficace per la parte restante.

p) sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore anche se derivante da furto, rapina od incendio, salvo quanto previsto all'art. 2 lettera i) della presente sezione;

q) responsabilità solidale con altri soggetti, salvo che per la quota di responsabilità posta a carico dell'Assicurato;

r) danno erariale e la conseguente responsabilità amministrativo-contabile.

L'assicurazione della responsabilità civile ai sensi dell'art. 1, lettere a) e b) della presente Sezione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

s) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;

t) infortuni e malattie professionali sofferti da altri dipendenti e per i quali sussiste l'obbligo assicurativo presso l'INAIL o analoghe gestioni assicurative dell'Amministrazione Regionale Siciliana;

u) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al Titolo X del D.Lgs 209 del 2005;

L'assicurazione del patrocinio legale ai sensi dell'art. 1, lettera c) della presente sezione non vale per le spese relative a:

v) controversie nelle quali l'Assicurato sia parte attrice;

w) guida di autoveicoli in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;

x) a legali, periti e consulenti che non siano stati designati dalla Società e/o concordati con l'Assicurato previa presentazione alla Società del preventivo scritto di cui all'art. 13, comma 5 della Legge 31/12/2012 n°247.

#### **Art. 5 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made). Retroattività e ultrattività**

L'assicurazione vale per i sinistri denunciati dall'Assicurato alla Società per la prima volta nel corso del periodo dell'Assicurazione, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti posti in essere in data successiva alle ore 24 del 31/12/2000 (data di retroattività) e che, in relazione agli stessi, non siano state presentate richieste di risarcimento all'Assicurato stesso prima della decorrenza della presente polizza.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 c.c., il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti e circostanze, suscettibili di cagionare durante il periodo di assicurazione una richiesta di risarcimento, che siano già stati resi noti per iscritto all'Assicurato prima della data di continuità indicata in polizza.

Nel caso di morte o pensionamento dell'Assicurato o di cessazione dell'attività assicurata per qualsiasi motivo, tranne il licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla cessazione stessa (periodo di ultrattività), purché afferenti ad eventi dannosi o a comportamenti posti in essere durante il periodo dell'Assicurazione nonché durante il periodo di retroattività.

Durante il periodo di ultrattività, il massimale per sinistro e per Assicurato costituisce anche la massima esposizione della Società indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso dell'intero periodo di ultrattività a carico del medesimo Assicurato.

#### **Art. 6 – Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi amministratore del Contraente nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente con tale Amministratore, nonché le Società di cui tale Amministratore e taluna delle predette figure sia Amministratore o componente del Collegio sindacale ad eccezione di quanto precisato alla Sezione 3 art. 2 lettera c.

#### **Art. 7 – Denuncia di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni dal momento in cui il settore o l'ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

#### **Art. 8 – Sinistro in serie**

In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le denunce anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione. La massima esposizione della Società, per ciascun sinistro in serie e per tutta la durata dell'Assicurazione, non potrà comunque eccedere:

- in caso di sinistro in serie che coinvolga il medesimo assicurato: il massimale per sinistro per Assicurato,
- in caso di sinistro in serie che coinvolga più assicurati: il massimale per sinistro per corresponsabilità.

#### **Art. 9 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali**

La Società garantisce il patrocinio legale di cui all'art. 1, lettera c) della Sezione 3 della Polizza alle seguenti condizioni:

La Società assume a proprio carico l'onere di tenere indenne l'Assicurato di ogni spesa per l'assistenza giudiziale, legale e peritale - in ogni stato e grado - avanti qualsiasi sede e Autorità giudiziaria, incluse

quelle sostenute nelle fasi che precedono il giudizio e comprese le spese liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza.

La Società provvederà altresì a rimborsare al Contraente dette spese qualora le stesse fossero state dal medesimo sostenute e nei limiti di quanto dal Contraente stesso anticipato.

### **Spese assicurate**

L'assicurazione comprende:

- gli onorari e le spese per l'intervento di un legale, nonché le eventuali spese legali e peritali di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.
- i compensi e le spese relativi a prestazioni svolte nell'interesse dell'Assicurato e nell'ambito di procedure giudiziarie e/o nella fase che ha preceduto il giudizio - da legali, e/o periti di parte, informatori (investigatori) incaricati;
- i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice, e posti a carico dell'Assicurato;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- gli onorari e le spese per la mediazione e conciliazione;
- gli onorari e le spese per arbitrati rituali e/o irrituali e le formulazioni di istanze o ricorsi da presentarsi alle competenti Autorità.

Si conviene tuttavia che:

1. In caso di procedimenti penali per reato doloso, comprese le violazioni in materia fiscale, amministrativa e tributaria, l'Assicurazione è operante limitatamente ai casi di:
  - archiviazione istruttoria;
  - assoluzione con decisione passata in giudicato;
  - altri casi di proscioglimento diversi dalla estinzione del reato per prescrizione, morte e amnistia;
  - derubricazione del reato da doloso a colposo;
  - patteggiamento, qualora la condanna comporti una pena pecuniaria.
2. In caso di procedimenti di responsabilità amministrativa e/o contabile aperti a carico dell'Assicurato, l'Assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato venga assolto da qualunque addebito con sentenza definitiva dell'Autorità competente.

### **Anticipo indennizzi**

In caso di sinistro, la Società s'impegna a riconoscere un fondo spese ed onorari, commisurato all'attività da svolgere, per anticipazioni da effettuarsi in corso di controversia, a condizione che si riferiscano ad attività effettivamente da svolgere e debitamente fatturate fino ad un massimo di € 15.000,00 per Patrocinio Legale di cui all'art. 3B della presente Sezione. Resta inteso che la presente disposizione non si applicherà comunque ai casi ove l'ipotesi di reato contestato sia di natura dolosa nonché nelle vertenze relative a procedimenti di responsabilità amministrativa e/o contabile.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità dell'anticipazione erogata.

### **Art. 10 – Precisazioni Spese legali**

Con riferimento:

- alla garanzia di cui all'articolo 1 Oggetto dell'assicurazione lett. c Patrocinio legale;
- all'esclusione di cui all'articolo 4 Rischi esclusi dall'Assicurazione lett. r per cui "sono esclusi (...) il danno erariale e la conseguente responsabilità amministrativo-contabile";
- nonché a quanto indicato all'articolo 9 Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali, Spese assicurate per cui "In caso di procedimenti di responsabilità amministrativa e/o contabile aperti a carico

dell'Assicurato, l'Assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato venga assolto da qualunque addebito con sentenza definitiva dell'Autorità competente".

Si precisa che l'Assicurato persona fisica dovrà denunciare al Contraente il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità od in ogni caso non appena viene a conoscenza di una contestazione, procedimento, indagine, ispezione, diffida, audizione o messa in mora che riguardi un presunto coinvolgimento della propria responsabilità.

Parimenti, il Contraente provvederà a denunciare il sinistro nei confronti della Società entro sette giorni dal ricevimento della denuncia.

La Società ricevuta la comunicazione aprirà il sinistro, fermo restando che il rimborso delle spese è subordinato all'effettivo proscioglimento della persona fisica. Devono altresì intendersi garantite le spese per l'invito a dedurre, anche se si concluda con l'archiviazione del procedimento.

#### **Sezione 4 - Condizioni aggiuntive e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale per le attività tecniche**

##### **Art. 1 – Responsabilità civile professionale per le attività tecniche**

Limitatamente ai Dirigenti Tecnici come definiti in Polizza, l'Assicurazione di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) della Sezione 3 della presente Polizza, è estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato nell'esercizio delle funzioni istituzionali, compresa la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dirigenti incaricati della progettazione, come previsto dal D.Lgs. 36/23

L'assicurazione è estesa ai danni materiali connessi all'esercizio dell'attività di Dirigente tecnico come descritta nelle definizioni di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- d) verifica e validazione dei progetti come previsto dal D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii;
- e) responsabile del procedimento, di cui al D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.
- f) Certificatore energetici, così come definiti dal D.L. 192/2005 leggi regionali attuative;
- g) Dipendenti tecnici che rilasciano attestazioni di conformità di beni immobili alle risultanze catastali ai sensi dell'art. 29 comma 1bis della L. 27 febbraio 1985 n. 52 e ss.mm.ii. ai fini della alienazione dei cespiti.

L'assicurazione è altresì operante:

- h) per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese nell'assicurazione anche le attività di:

- f1) datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e altre figure previste dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii;

f2) committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

L'assicurazione comprende anche:

- i) i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro 5 anni dalla loro ultimazione;
  - j) le spese imputabili all'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le parti si obbligano a conferire a un collegio di tre periti mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
  - k) i danni conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
- 1) Responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale della Sicilia 7/2002
  - 2) Attività del Responsabile Unico del Progetto Art. 15 del D. Lgs. 36/2023.

Limitatamente ai Dirigenti Tecnici come definiti in Polizza, l'Assicurazione di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) della Sezione 3 della presente Polizza, è estesa alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato nell'esercizio delle funzioni istituzionali, compreso l'attività:

- Responsabilità derivanti dalla disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- progettazione dell'opera Art. 41 del D. Lgs. 36/2023 e verifica e validazione dei progetti ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023.

## **Art. 2 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

A parziale deroga e/o integrazione dell'art. 4 della Sezione 3 della presente Polizza, l'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

Le estensioni di cui al presente articolo non sono operanti:

- 1) qualora il dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite da leggi, regolamenti e norme che disciplinano le rispettive professioni;
- 2) se i lavori siano eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'assicurato;
- 3) per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- 4) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.
- 5) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale salvo che tale inquinamento derivi da evento improvviso ed imprevisto dovuto a causa involontaria e accidentale;
- 6) prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese di cui il Dirigente Tecnico o un suo parente o affine fino al terzo grado, sia titolare, socio o



amministratore;

- 7) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto.
- 8) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione.